

(Traduzione non ufficiale)

LEGGE SUI DIRITTI PARTICOLARI DELLE  
COMUNITA' NAZIONALI ITALIANA E  
UNGHERESE NEL SETTORE  
DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

## 1. Disposizioni generali

art. 1

(contenuto della legge)

La legge regola l'attuazione dei diritti delle comunità nazionali italiana e ungherese nel settore dell'educazione prescolare, dell'istruzione scolastica elementare, dell'istruzione professionale di base e media, dell'istruzione tecnica e professionale media e dell'istruzione media generale.

art.2

(inserimento nel sistema)

L'educazione e l'istruzione per gli appartenenti alle comunità nazionale italiana e ungherese e parte integrante del sistema di educazione e di istruzione nella Repubblica di Slovenia e si espleta sulla base delle normative di legge che regolano il settore dell'educazione prescolare, dell'istruzione elementare, dell'istruzione professione di base e media dell'istruzione tecnica e professionale media e dell'istruzione media generale, se con questa legge non è disposto diversamente.

art.3

(finalità)

L'educazione e l'istruzione nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana e nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole bilingui sui territori nazionalmente misti, oltre alle finalità stabilite con le leggi nel settore dell'educazione e dell'istruzione, comprendono ancora le seguenti finalità:

- mantenimento e sviluppo della lingua italiana o di quella ungherese e della cultura delle comunità nazionali italiana o ungherese,
- sviluppo delle competenze e delle abilità linguistiche nella prima e nella seconda lingua (per gli appartenenti alle comunità nazionali la prima lingua e l'italiano o l'ungherese, la seconda lingua invece e lo sloveno),
- sviluppo della conoscenza del patrimonio storico, culturale e naturale della comunità nazionale italiana o ungherese e dei popoli delle rispettive matrici nazionali,
- sviluppo del sentimento dell'appartenenza alla comunità nazionale italiana o ungherese e mantenimento e sviluppo della propria tradizione culturale,
- educazione al rispetto e alla comprensione delle diversità nazionali e culturali, alla collaborazione tra gli appartenenti al popolo sloveno e gli appartenenti alla comunità nazionale italiana o ungherese e implementazione della convivenza sul territorio nazionalmente e linguisticamente misto.
- apprendimento della posizione della comunità nazionale italiana o ungherese nei Paesi limitrofi e mantenimento dei legami e della collaborazione con gli appartenenti e con le istituzioni di queste comunità.

art.4

(collaborazione con le istituzioni del popolo della matrice nazionale)

Per la realizzazione delle finalità stabilite con questa legge e in armonia con gli accordi interstatali, le scuole dell'infanzia pubbliche e le scuole con lingua d'insegnamento della comunità nazionale o le scuole dell'infanzia e le scuole bilingui collaborano con corrispondenti istituzioni della nazione madre nei paesi vicini.

## **2. Programmi dell'educazione e dell'istruzione**

art.5

(adeguamento dei programmi)

I programmi di educazione prescolare per le/gli appartenenti alle comunità nazionali italiana o ungherese si adeguano in armonia con le finalità stabilite con questa legge e permettono ai bambini di sviluppare accanto alla lingua materna anche la conoscenza di base della lingua slovena.

Sui territori nazionalmente misti dove vivono le/gli appartenenti al popolo sloveno e le/gli appartenenti alla comunità nazionale ungherese, un anno prima dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia organizza un programma bilingue di educazione prescolare. L'iscrizione dei bambini a questo programma è facoltativa.

Con le normative e con gli standard viene definito il numero minimo di bambini per i quali viene organizzato il programma bilingue del precedente capoverso.

I programmi di istruzione per le/gli appartenenti alla comunità nazionale italiana e i programmi d'istruzione bilingue vengono adeguati e completati con:

- finalità dell'educazione dell'istruzione,
- modalità di iscrizione
- quadro materie,
- programmi d'insegnamento, catalogo delle conoscenze e cataloghi degli esami.

Ai programmi del capoverso precedente vengono aggiunte le istruzioni d'esecuzione.

Con il quadro orario si definisce che le/gli alunne/i, le/gli studenti/esse e gli/le apprendisti/e possono avere un aumento massimo di due ore d'insegnamento settimanale .

Nel quadro orario per la scuola elementare in lingua italiana e per la scuola elementare bilingue si può stabilire, che tra le materie opzionali l'alunno può sceglierne due e precisamente una dall'area socio-umanistica e una dall'area tecnico-scientifica.

I programmi d'insegnamento pubblicamente verificati e in conformità con questa legge, vengono approvati dal ministro competente per la scuola in collaborazione con il corrispettivo consiglio degli esperti. In armonia con la legge i programmi vengono pubblicati nella lingua delle rispettive nazionalità secondo le modalità in vigore per la pubblicazione degli altri programmi pubblici.

Art. 6

(libri di testo e mezzi didattici)

Nel processo educativo- istruttivo delle scuole con lingua d'insegnamento italiana si usano libri di testo e mezzi didattici in lingua italiana. Nelle scuole bilingui si usano libri di testo e mezzi didattici in lingua slovena e in lingua ungherese ovvero libri di testo e mezzi didattici bilingui.

Art. 7

(consenso e parere)

Prima dell'approvazione dei programmi di cui all'art.5 di questa legge il competente/specifico Consiglio degli esperti deve disporre del parere del corrispettivo organismo della Comunità autogestita per la nazionalità italiana o ungherese nella Repubblica di Slovenia.

Il competente/specifico Consiglio degli esperti non può approvare il programma educativo-istruttivo senza il consenso dei rappresentanti delle comunità nazionali italiana o ungherese, membri del medesimo consiglio.

#### Art.8

(espletamento del lavoro educativo- istruttivo )

Nella scuola elementare bilingue il lavoro educativo- istruttivo può essere adattato come segue :

- nel primo e secondo periodo le materie possono essere insegnate da un insegnante di materia.
- per l'insegnamento della lingua slovena e di quella ungherese gli allievi si dividono in gruppi in armonia con le normative specifiche.

#### Art.9

(insegnamento della lingua della nazionalità al di fuori del territorio nazionalmente misto )

Agli studenti e agli apprendisti che hanno concluso la scuola elementare nella lingua della nazionalità ovvero la scuola elementare bilingue, e frequentano le scuole professionali, tecniche o il ginnasio al di fuori del territorio nazionalmente misto, queste medesime da sole o con l'aiuto di altre devono rendere possibile l'insegnamento della lingua della nazionalità come materia facoltativa. L'insegnamento della lingua della nazionalità viene organizzato ed è gratuito se ne fanno richiesta almeno 5 studenti o apprendisti.

Il gruppo di studenti ovvero apprendisti può essere formato pure da studenti ovvero apprendisti, che frequentano programmi scolastici diversi nelle diverse scuole della stessa località.

### **3. Rete pubblica scolare e prescolare**

#### Art. 10

(rete della pubblica istruzione)

Le scuole dell'infanzia e le altre scuole pubbliche con lingua d'insegnamento italiana e le scuole dell'infanzia e le altre scuole pubbliche bilingui, fondate prima dell'entrata in vigore della legge sull'organizzazione e sui finanziamenti dell'educazione e dell'istruzione (Bollettino ufficiale della RS, n. 12/96 e 26/96) rappresentano la rete pubblica prescolare e scolare destinata alle necessità delle comunità nazionali italiana e ungherese.

La rete pubblica scolare e prescolare per le necessità delle comunità nazionali italiana e ungherese può venir modificata soltanto con il consenso del Governo e delle comunità autogestite della nazionalità italiana e ungherese della Repubblica di Slovenia.

#### Art. 11

(circostrizione scolastica )

La circostrizione scolastica della scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana ovvero della scuola elementare bilingue è considerato quel territorio che, nello statuto della comunità locale sul quale ha sede la scuola, è definito territorio nazionalmente misto.

Senza tenere conto del capoverso precedente, nell'atto di fondazione della scuola elementare, la circostrizione scolastica può comprendere l'intero territorio del Comune di appartenenza.

Se per le necessità della comunità nazionale italiana ovvero ungherese suI medesimo territorio si trovano più scuole, per ciascuna di queste l'atto di fondazione deve definirne la circoscrizione scolastica. Se la scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana ovvero la scuola elementare bilingue ha una sezione periferica, l'atto di fondazione definisce la circoscrizione scolastica della sezione periferica.

La circoscrizione scolastica può estendersi suI territorio di più comunità locali.

La circoscrizione scolastica a cui si riferisce il capoverso precedente e definito dalla comunità locale nella qua le si trova la sede della scuola, previo consenso delle comunità locali che si trovano nei territori compresi dalla circoscrizione scolastica. Se entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, le comunità locali non danno il consenso sulla definizione della circoscrizione scolastica allora questo viene definito provvisoriamente dal Governo, previo consenso della comunità autogestita competente.

#### **4. Fondazione e gestione delle scuole dell'infanzia e delle scuole pubbliche**

Art .12

(fondazione)

La scuola dell'infanzia ovvero la scuola pubblica con lingua d'insegnamento italiana ovvero la scuola dell'infanzia e la scuola bilingue possono essere fondati o organizzati come istituti educativo-istruttivi autonomi oppure come unita organizzativa dell'istituto educativo- istruttivo.

La scuola dell'infanzia pubblico di cui at precedente capoverso può essere organizzato anche come unita o succursale della scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana ovvero come unita o succursale della scuola elementare bilingue.

Se la scuola dell'infanzia o la scuola di cui al primo capoverso di questo articolo viene fondato per le necessita di più comunità locali, la comunità autogestita per la nazionalità della località dove la scuola dell'infanzia o la scuola ha sede, ne e cofondatrice in accordo con le altre comunità nazionali autogestite dei comuni.

Art.13

(composizione del consiglio )

Nel consiglio della scuola dell'infanzia e della scuola bilingue devono essere rappresentati sia gli appartenenti al popolo sloveno che quelli appartenenti alla comunità nazionale ungherese.

Se la scuola dell'infanzia o la scuola contano meno di 15 dipendenti, nell'atto di fondazione si può stabilire un numero inferiore dei membri del consiglio rispetto a quanto stabilito dalla legge.

Se la scuola dell'infanzia o la scuola sono organizzati come unità organizzativa di un istituto educativo- istruttivo, che non e scuola dell'infanzia o scuola bilingue pubblica, almeno uno dei membri del consiglio deve appartenere alla comunità nazionale. Le modalità di elezione ovvero di nomina di detto membro si definiscono nell'atto di fondazione.

#### **5. Operatori didattici e altri lavoratori**

Art. 14

(condizioni particolari)

I lavoratori che prestano servizio di educazione e istruzione nelle scuole dell'infanzia e nelle altre scuole con lingua d'insegnamento italiana usano la lingua italiana come lingua d'insegnamento.

La disposizione del capoverso precedente non vale per gli insegnanti di lingua slovena.  
Nelle scuole dell'infanzia e nelle altre scuole bilingui prestano servizio di educazione e istruzione gli operatori che usano entrambi le lingue d'insegnamento.  
La scuola dell'infanzia ovvero la scuola bilingue, quando impiega personale didattico deve tener conto di assumere appartenenti alla nazionalità slovena e alla nazionalità ungherese in modo proporzionale.

#### Art. 15

(competenze della lingua d'insegnamento)

L'operatore didattico usa con competenza la lingua italiana come lingua d'insegnamento se ha concluso la scuola dell'obbligo e la scuola media con lingua d'insegnamento italiana oppure se la sua formazione professionale si è svolta in lingua italiana.

L'operatore didattico usa con competenza la lingua ungherese come lingua d'insegnamento se ha concluso il programma di una scuola bilingue oppure se nella scuola media che ha frequentato ha appreso la lingua ungherese come materia facoltativa ed inoltre se nella scuola a livello superiore o universitario in lingua slovena o ungherese ha appreso la lingua ungherese come materia facoltativa.  
L'operatore che non soddisfa le condizioni del primo e del secondo capoverso di questo articolo può dimostrare la conoscenza della lingua d'insegnamento previo esame di conoscenza di detta lingua. Modalità e contenuto dell'esame vengono stabiliti dal ministro per l'istruzione.

#### Art. 16

(competenze di lingua slovena)

L'operatore didattico della scuola dell'infanzia e delle altre scuole con lingua d'insegnamento italiana deve conoscere la lingua slovena in conformità al catalogo delle competenze che il ministro per l'istruzione determina per la parte orale dell'esame professionale di questa materia, per questi operatori.

Si considera che l'operatore didattico della scuola dell'infanzia ovvero della scuola con lingua d'insegnamento italiana del capoverso precedente che ha concluso la scuola dell'obbligo e la scuola media nella Repubblica di Slovenia, oppure ha frequentato gli studi in Slovenia non sostiene l'esame professionale di lingua slovena.

#### Art. 17

(esame professionale)

In conformità a questa legge, gli operatori didattici nella scuola dell'infanzia e nelle altre scuole sostengono l'esame professionale in lingua slovena oppure nella lingua della nazionalità. Decidono in merito nell'atto di richiesta quando si candidano per sostenere l'esame professionale.

Gli operatori didattici della scuola dell'infanzia ovvero della scuola bilingue sostengono l'esame professionale in entrambi le lingue d'insegnamento ai diversi livelli di competenza. Nella richiesta dichiarano quale lingua a quale livello di competenza desiderano sostenere l'esame.

#### Art. 18

(operatori didattici cittadini esteri)

Se al posto di lavoro in concorso non si presentano candidati che soddisfano le condizioni richieste, la scuola dell'infanzia o la scuola possono impiegare personale qualificato di un paese estero, per un periodo massimo di due anni, in armonia con le condizioni stabilite nell'articolo 101 della legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Boll. uff. RS n.12/96, e 23/96)

In questo periodo l'operatore didattico di cui al precedente capoverso deve iniziare lo studio della lingua slovena nel rispetto delle condizioni stabilite dal capoverso precedente e quindi può venir impiegato per ulteriori due anni al massimo.

## **6. Gestione ed emissione di documenti pubblici**

Art. 19

(gestione)

Le scuole dell'infanzia e le scuole con lingua d'insegnamento italiana operano sul territorio nazionalmente misto in lingua italiana, con gli organi di Stato e con le organizzazioni al di fuori di questo territorio operano nelle due lingue.

Le scuole dell'infanzia e le scuole bilingui operano nelle due lingue.

Art. 20

(emissione di documenti pubblici)

Le scuole di cui in questa legge emettono pagelle ed altri documenti pubblici bilingui.

## **7. Attività di ricerca e consulenza**

Art. 21

(operatori didattici appartenenti alle comunità nazionali) Nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Istituto per l'istruzione generale (Istituto per l'educazione) chiamata a soddisfare le esigenze delle scuole dell'infanzia e delle scuole di cui in questa legge, viene garantita costante cura per i compiti nel campo della ricerca, dello sviluppo e della consulenza. Tra gli operatori professionali l'istituto deve garantire l'impiego di operatori professionali appartenenti alle comunità nazionali.

Art. 22

(competenze delle Amministrazioni Scolastiche)

L'Amministrazione scolastica di Capodistria e quella di Murska Sobata oltre a quanta stabilita dalla legge, svolgono pure i seguenti compiti:

- propongono al ministro le specifiche necessità per il finanziamento delle sezioni delle scuole dell'infanzia di lingua italiana o bilingui
- svolgono servizio amministrativo per garantire libri di testo e mezzi didattici in lingua italiana o ungherese.
- svolgono servizio amministrativo per il finanziamento della collaborazione delle scuole dell'infanzia e delle scuole di cui in questa legge con le istituzioni della matrice nazionale.

Art. 23

(aggiornamento e formazione in servizio degli operatori didattici)

Il Governo garantisce affinché le università in collaborazione con istituzioni simili dei paesi vicini offrano la possibilità di studio in lingua italiana o ungherese nei rispettivi indirizzi per gli operatori didattici delle scuole dell'infanzia e delle scuole con lingua d'insegnamento italiana o bilingui.

I programmi di formazione professionale (in servizio) degli operatori didattici delle scuole dell'infanzia e delle scuole di cui in questa legge devono dedicare particolare attenzione

all'aggiornamento delle lingue d'insegnamento e della seconda lingua, nelle scuole bilingui alla conoscenza delle due lingue d'insegnamento nonché (e) alle rispettive metodologie didattiche.

## **8. Finanziamento**

Art. 24

(consenso alle normative e agli standard)

Per l'approvazione delle normative e degli standard che sono la base del finanziamento delle scuole dell'infanzia e delle scuole pubbliche in lingua italiana e di quelle bilingui, il ministro per l'istruzione deve ottenere il consenso del competente organismo della comunità nazionale italiana o ungherese della R. di Slovenia.

Art. 25

(Investimenti)

Le scuole dell'infanzia e le scuole delle comunità nazionali vengono costruite e arredate con i mezzi finanziari del bilancio dello Stato mentre la comunità locale garantisce il terreno con la relativa infrastruttura.

Art. 26

(sovvenzioni)

Il bilancio dello Stato garantisce i mezzi per la stesura e la sovvenzione del prezzo dei libri di testo fino ad un massimo paragonabile con il prezzo medio dei libri di testo per la stessa classe in vigore nella R. di Slovenia.

Il bilancio dello Stato garantisce pure i mezzi per la copertura delle maggiori spese delle sezioni delle scuole dell'infanzia di lingua italiana ovvero delle sezioni delle scuole dell'infanzia bilingui.

Per definire le maggiori spese vengono presi in considerazione gli arredi aggiuntivi, i mezzi didattici nonché il lavoro aggiuntivo degli operatori didattici in conformità con le normative e gli standard.

Art. 27

(finanziamento della collaborazione con le istituzioni della matrice nazionale)

Il bilancio dello Stato finanzia la collaborazione delle scuole dell'infanzia e delle scuole con le istituzioni della matrice nazionale, prevista negli accordi interstatali oppure definita dai programmi d'insegnamento.

## **9. Disposizioni transitorie e finali**

Art. 28

(dipendenti delle scuole dell'infanzia e delle scuole)

Gli operatori didattici delle scuole dell'infanzia e delle scuole di cui in questa legge che il giorno della sua entrata in vigore sono impiegati presso la scuola dell'infanzia o la scuola e adempiono alle condizioni previste per gli operatori didattici, indipendentemente dalle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 possono continuare ad espletare il proprio lavoro educativo-istruttivo.

Art. 29

(termini di adeguamento)

Le normative e gli standard in armonia con questa legge devono essere approvati entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 30

Con l'entrata in vigore di questa legge cessa la validità della Legge sulla realizzazione dei diritti particolari degli appartenenti alle comunità nazionali italiana e ungherese nel settore dell'educazione e dell'istruzione (B.U. RSS,num.12/82)

Art. 31

Questa legge entra in vigore a 15 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della R. di Slovenia.